

FISCO NEWS OTTOBRE 2014 Roma il 15/6/2015

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Possibile «capolinea» per i vantaggi fiscali del Trust holding

La modifica del Ddl. di stabilità alla tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali dispiega i suoi effetti anche su tale ambito

Il Ddl. di stabilità potrebbe rivoluzionare l'intero comparto dei **Trust**. L'art. 44 comma 26 del testo, infatti, interviene sul DLgs. n. 344/2003, prevedendo che la **percentuale di esclusione da tassazione dei dividendi** percepiti dagli **enti non commerciali** sia diminuita **dal 95% al 22,26%**, ipotesi questa che porterebbe la quota imponibile **dal 5% al 77,74%** (si veda "[Dividendi percepiti da enti non commerciali tassati per il 77,74%](#)" del 21 ottobre).

Si ricorda innanzitutto che, a seguito della legge Finanziaria per il 2007, i **Trust** sono **inclusi** tra i **oggetti passivi IRES**, così che ogni processo di corretta determinazione dei redditi dei beni in essi vincolati richiede due ordini di verifiche:

- la prima attiene alla **residenza fiscale** del Trust;
- la seconda, invece, in ipotesi di negozi c.d. "**interni**", concerne il carattere "**commerciale**" o meno dell'attività svolta in via esclusiva o principale.

Volendo soffermarsi in questa sede sui Trust **residenti** nel nostro Paese e ulteriormente inquadrabili tra gli **enti non commerciali**, la relativa base imponibile è calcolata sulla scorta di due assunti:

- da un lato, **non concorrono** alla sua formazione i **redditi** assoggettati ad imposta **sostitutiva** o a **ritenuta alla fonte** a titolo di imposta;
- dall'altra, il reddito assoggettato ad IRES è frutto della **sommatoria** di redditi inquadrabili nelle diverse categorie contemplate dal TUIR, con la sola ovvia eccezione di quelli derivanti dallo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente.

Individuato il "**quantum**", l'operatore che intende individuare il soggetto realmente inciso da imposta è però gravato da un **ulteriore onere**: il reddito determinato sulla scorta di quanto ora tratteggiato, infatti, è diversamente tassato a seconda che il Trust si qualifichi "**trasparente**" od "**opaco**". Il criterio discriminante tra le due tipologie di negozio è dato dall'**esistenza o meno di beneficiari** dei flussi di reddito individuati ed altresì titolati ad

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

esigerne da subito la corresponsione:

- in caso di loro **presenza**, il reddito è **imputato per trasparenza** in capo ad essi, titolari, ove persone fisiche, di un reddito di capitale *ex art. 44* comma 1 lett. g-*sexies* del TUIR, tassato sulla scorta delle aliquote **IRPEF**;
- in caso di loro **manca**za, invece, il reddito è tassato in capo al **Trust** medesimo, ad aliquota **ordinaria IRES (27,5%)**.

Quale che sia lo scenario, la **distribuzione effettiva** del reddito ai beneficiari, intendendosi per essa il suo materiale accredito, sarà **fiscalmente neutra**:

- in ipotesi di Trust "**trasparenti**", l'affermazione è facilmente comprensibile, riproducendo il meccanismo ora sintetizzato quando operante in ambito, ad esempio, di società di persone, al fine di **evitare la duplice imposizione** dello stesso presupposto impositivo;
- in ipotesi di Trust "**opachi**", al contrario, la conclusione si fonda su di un'espressa asserzione dell'Agenzia delle Entrate. Con circolare n. [48/2007](#), in particolare, l'Amministrazione ha affermato che "i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era «**opaco**»), **non** possono scontare una **nuova imposizione** in capo a questi ultimi **a seguito** della loro **distribuzione**".

Tutto ciò premesso, il sistema così operante garantisce ai **Trust soci di società di capitali**, istituiti secondo criteri di "**non commercialità**", **vantaggi notevoli in ambito reddituale**, rispetto almeno all'ipotesi di una detenzione delle medesime azioni o quote da parte di persone fisiche: i suddetti Trust, infatti, recuperano un tratto tipico degli enti non commerciali titolari di partecipazioni in srl o spa, ovvero la **tassazione** dei relativi **dividendi** nella misura ridotta del **5%**, ai sensi dell'[art. 4](#) comma 1 lett. q) del DLgs. n. 344/2003, a prescindere dalla "qualifica" o meno del titolo.

In caso di Trust "**opachi**, tale aspetto, combinato con l'ulteriore possibilità di accreditare le somme nette ai beneficiari infine individuati senza ulteriori aggravii fiscali, rende la tassazione dei flussi in analisi assai mite (**1,375%**), ben lontana dai livelli raggiungibili in caso soprattutto di detenzione da parte di **persone fisiche**, nella società titolare degli utili, di **partecipazioni "qualificate"** (**21,379%**). Le conclusioni non mutano nella situazione, pur meno frequente, di Trust "**trasparenti**", in ragione al massimo di una tassazione della **quota imponibile** degli stessi dividendi all'aliquota IRPEF del **43%**, e quindi un **carico fiscale** finale pari "solo" al **2,150%**.

È evidente come l'intervento del Ddl. di stabilità, ove confermato, dispiegherebbe i suoi **effetti** su **tutti i Trust holding** sopra ipotizzati: in caso di istituti "**opachi**", la tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali sotto il vincolo di destinazione sarebbe destinata a raggiungere il **21,378%**, mentre in caso di Trust "**trasparenti**" il dato finale sarebbe del **33,428%**, con buona pace dei vantaggi ai quali ci si era abituati.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

tema dibattuto indipendentemente dalla forma giuridica scelta regime delle associazioni. Irap testo finale licenziato dal governo non contiene più questa previsione non si deve considerare reddito di lavoro autonomo dipendono quindi dalla tipologia societaria prescelta società tra professionisti non è un modello societario, costituiscono un genere autonomo con causa propria reddito d'impresa non devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto futuro dover "cambiare in corsa" numero limitato di contribuenti erano infatti soltanto 193 le società tra professionisti Euroconference NEWS CODICE DELLA STRADA

Niente annotazione per i veicoli utilizzati saltuariamente

L'obbligo di indicare gli utilizzatori di veicoli diversi dagli intestatari scatta solo per periodi superiori ai 30 giorni

Ancorché **non sia** un adempimento di natura fiscale, la **comunicazione** richiesta in caso di **disponibilità temporanea** dei veicoli da parte di soggetti diversi dall'intestatario rischia di finire sulle scrivanie dei commercialisti in un momento in cui le scadenze **certamente non mancano**.

Può essere opportuno quindi soffermarsi sui **punti essenziali** della disciplina con riferimento ai **veicoli** posseduti dalle imprese, fermo restando che per la **gestione concreta** dell'adempimento è possibile rivolgersi alle tradizionali agenzie di pratiche auto, alle quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti riserva un canale privilegiato.

Al via l'opzione per il regime IVA del mini sportello unico

Con [provvedimento direttoriale del 30 settembre 2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali le imprese che prestano servizi di **e-commerce**, di **telecomunicazione** e di **teleradiodiffusione** (di seguito, per brevità, servizi tipici) a privati consumatori dell'area UE possono aderire al **regime IVA del mini sportello unico** (MOSS, acronimo di "[mini one stop shop](#)").

L'adesione al regime particolare esplicherà [effetti concreti dal 1° gennaio 2015](#), quando scatterà la modifica al **criterio di localizzazione** ai fini IVA dei predetti servizi: non più nel paese di stabilimento del fornitore, secondo la regola generale delle prestazioni B2C enunciata nell'art. 7-ter, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, bensì in quello del **consumatore**, come previsto dall'art. 58 della direttiva n.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

2006/112/CE, nel testo sostituito, a decorrere dalla predetta data, dall'art. 5 della direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008.

In conseguenza della **modifica del luogo della prestazione**, le imprese che erogano i servizi in esame a consumatori finali UE dovranno assoggettarli a tassazione nei vari paesi in cui sono stabiliti i destinatari, con l'aliquota IVA normale prevista e con l'osservanza dei relativi adempimenti in ciascuno di tali paesi, il che comporta, in via ordinaria, l'istituzione di una "gestione IVA" in ognuno degli Stati membri nei quali l'impresa è debitrice dell'imposta, previa apertura, in ciascun paese, di un numero identificativo mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta.

Una **complicazione** che può però essere **evitata** optando per il [regime MOSS](#), istituito contestualmente dalla medesima direttiva n. 2008/8/CE allo scopo di offrire alle imprese che prestano i servizi in esame in ambito "B2C", appunto, un'alternativa alla moltiplicazione delle gestioni IVA, consentendo loro di accentrare gli adempimenti di dichiarazione e di versamento dell'imposta presso un'**unica posizione IVA**:

- quella del paese in cui hanno la sede dell'attività, se si tratta di soggetti passivi stabiliti nell'UE o ivi aventi una stabile organizzazione
- quella del paese prescelto, nel caso di soggetti passivi stabiliti fuori dell'UE e non identificati o tenuti a identificarsi nell'UE (nonché nel caso di soggetti passivi extraUe aventi stabili organizzazioni in più paesi UE).

Sia le nuove regole sul luogo delle prestazioni, sia quelle sul regime MOSS non sono ancora state recepite nell'ordinamento interno (il provvedimento normativo, come anticipato da una recente risposta ad interrogazione parlamentare, è in corso di perfezionamento e dovrebbe recare semplificazioni anche sul versante della fatturazione). Nondimeno, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella "Guida al mini sportello unico per l'IVA" diffusa il 23 ottobre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, **a decorrere dal 1° ottobre 2014**, la **procedura telematica per la registrazione** delle imprese che intendono avvalersi - dal 1° gennaio 2015 - del regime particolare.

[Registrazione esclusivamente in via diretta ed elettronica](#)

Va ricordato che l'attivazione della procedura era stata annunciata dall'Agenzia con il [comunicato stampa del 17 giugno scorso](#), cui ha fatto ora seguito il provvedimento del 30 settembre 2014, il quale dispone in primo luogo che i **soggetti passivi** che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti nell'UE, qualora intendano aderire al regime MOSS, dovranno effettuare la procedura di **registrazione esclusivamente in via diretta** (cioè senza intermediari) **ed elettronica**, sul sito internet dell'Agenzia.

[Modalità della registrazione](#)

Il provvedimento stabilisce che:

- a) i soggetti passivi stabiliti ed identificati in Italia, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell'UE, effettuano la registrazione seguendo le istruzioni della **procedura on-line**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

b) i soggetti passivi stabiliti fuori dell'UE, che non abbiano né stabili organizzazioni né siano identificati ai fini IVA in altri paesi UE, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando il **modulo on-line** nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia; a seguito della richiesta, effettuate le necessarie verifiche, l'Agenzia comunicherà per posta elettronica il numero di identificazione IVA attribuito e le credenziali per l'accesso ai servizi telematici.

I soggetti di cui alla lettera a), ovviamente, opereranno con il numero identificativo che già possiedono, anche se le operazioni in regime MOSS dovranno essere gestite distintamente dalle altre operazioni, come meglio si dirà a breve.

Regime UE e regime non UE

La disciplina del regime particolare in esame, che costituisce una versione evoluta - ed allargata, sia soggettivamente che oggettivamente - di quello già previsto per le imprese extracomunitarie che prestano servizi di **e-commerce verso privati consumatori UE** (cfr. in Italia l'art. 74-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972), a livello comunitario è contenuta nelle seguenti disposizioni:

- articoli da 358 a 369-*undecies* della direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva n. 2008/8/CE
- articoli da 57-*bis* a 63-*quater* del regolamento UE n. 282/2011, come modificato dal regolamento UE n. 967/2012 del 9/10/2012
- articoli 44 e 45 del regolamento UE n. 904/2010 del 7 ottobre 2010
- regolamento UE n. 815/2012 del 13 settembre 2012.

In relazione alla **sede del soggetto passivo** che se ne avvale, il regime particolare si distingue in "**regime UE**" e "**regime non UE**":

- il primo riguarda le imprese stabilite nel territorio dell'UE,
- il secondo quelle stabilite al di fuori (naturalmente, per queste ultime, le nuove regole assorbitanno il vigente regime particolare per i servizi elettronici, cui si è accennato prima).

Regime UE

Il regime UE è destinato ai soggetti passivi che hanno la sede dell'attività in un paese membro e a quelle che, pur avendo sede al di fuori dell'UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più paesi dell'Unione.

Le imprese che optano per il regime speciale - vincolante per l'intera area UE, come chiarito dalle linee guida della Commissione europea - presenteranno la dichiarazione e verseranno l'imposta relativa ai servizi tipici "B2C" rientranti nel regime stesso **esclusivamente allo Stato membro nel quale hanno la sede** (imprese UE), oppure la **stabile organizzazione** (imprese extraUE), operando, come detto, con lo stesso numero di partita IVA con il quale sono già identificate.

Rientrano nel regime speciale i suddetti servizi che siano però localizzati in un Paese membro diverso da quello nel quale si trova la sede dell'attività o la stabile organizzazione, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede o l'unità locale che ha reso la prestazione: il regime speciale, in sostanza, si applica soltanto ai servizi resi a privati consumatori stabiliti in paesi UE nei quali l'impresa non ha né la

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

sede né una stabile organizzazione (non è invece rilevante l'eventuale esistenza di una posizione IVA accesa attraverso il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta).

Sono conseguentemente **escluse dal regime speciale**:

- le operazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del regime stesso, costituito, si ripete, dalle prestazioni di servizi di e-commerce, di TLC e di TRD resi a privati UE
- le prestazioni oggettivamente rientranti nel regime speciale, ma rese a privati consumatori stabiliti in paesi UE nei quali l'impresa ha la propria sede o una stabile organizzazione.

Per le operazioni escluse dal regime speciale dovranno essere osservate le ordinarie procedure di applicazione dell'imposta.

Per esempio

L'impresa con **sede in Italia** e **stabili organizzazioni in Belgio e Grecia**:

a) includerà nel regime MOSS (attivato necessariamente in Italia) i servizi tipici B2C prestati nell'UE, anche attraverso le stabili organizzazioni, ad eccezione di quelli resi a privati consumatori stabiliti in Italia, in Belgio e in Grecia

b) applicherà il regime normale per le operazioni diverse dai servizi tipici, nonché per i servizi tipici resi a privati consumatori stabiliti in Italia, in Belgio e in Grecia.

Oltre alla dichiarazione del regime speciale MOSS, pertanto, l'impresa presenterà in Italia la dichiarazione IVA ordinaria per le altre operazioni ivi effettuate; inoltre, ciascuna stabile organizzazione presenterà, nel proprio paese, la dichiarazione ordinaria delle proprie operazioni, comprendendovi i servizi tipici per i quali essa è debitore dell'imposta in quanto resi - da essa stessa, oppure dalla sede principale, oppure dalle altre stabili organizzazioni - a consumatori stabiliti nel proprio paese.

Regime non UE

Il "regime non UE" riguarda le imprese che non hanno nel territorio dell'UE la sede dell'attività economica né una stabile organizzazione, né sono identificate o tenute a identificarsi ai fini IVA nel territorio stesso. Dette imprese, se intendono avvalersi del regime MOSS, scelgono liberamente il paese UE presso il quale identificarsi e accentrare gli adempimenti relativi ai servizi tipici prestati a privati consumatori dell'UE, dal quale ottengono l'attribuzione del numero di partita IVA caratterizzato dal prefisso EU.

Diversamente che nel "regime UE":

- rientrano nel regime speciale "non UE" **tutti i servizi tipici resi a privati consumatori** dell'UE, anche se stabiliti nel paese in cui il soggetto passivo si è identificato
- il regime speciale "non UE" **non può convivere con un regime IVA ordinario**; uno dei requisiti di accesso, infatti, è l'assenza di un numero identificativo o dell'obbligo di identificarsi nell'UE.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it